

Milano, 6 maggio 2020

Circolare n. 376/2020

Alle Aziende Associate

Loro Sedi


Oggetto: Autotrasporto - Emergenza Covid-19 - Informazioni aggiornate al 6 maggio sul traffico merci in Europa

Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari per trasmettere in allegato un nuovo aggiornamento delle limitazioni decise dai vari Paesi nei confronti del traffico merci.

Ovviamente si tratta di informazioni suscettibili di continue variazioni, stante l'evolversi della situazione.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Jean-François Daher



AUSTRIA: il governo ha esteso i controlli ai valichi di frontiera con Italia, Svizzera, Liechtenstein e Germania fino al 31 maggio.

FED. RUSSA: i conducenti dei veicoli merci rimangono esenti dalla nuova disposizione attraverso cui è stato deciso di estendere la chiusura delle frontiere russe per un periodo indeterminato, compreso il confine con la Bielorussia. Pertanto, i confini rimarranno chiusi fino a quando la situazione epidemiologica non tornerà alla normalità.

NEPAL: il Governo nepalese ha esteso il lockdown fino al 18 maggio.

PAKISTAN: il ministero degli interni pakistano ha deciso di chiudere il confine occidentale. Le misure decise si applicano immediatamente e possono essere visualizzate in [questo documento](#): per quanto riguarda il trasporto di merci saranno aperti solamente i valichi di frontiera di Torkham e Chaman dal lunedì al venerdì solo per l'esportazione di merci che può avvenire sia per il commercio con l'Afghanistan che per il commercio bilaterale.

POLONIA: mentre per i lavoratori pendolari è stato deciso un allentamento delle condizioni imposte ai valichi di frontiera (ad esempio i polacchi che lavorano o studiano in Germania non dovranno più trascorrere 14 giorni in quarantena al loro ritorno in Polonia), i confini polacchi sono ancora chiusi per gli stranieri fino al 13 maggio ma i conducenti di veicoli merci sono esenti dalla disposizione.

UZBEKISTAN: tutti i veicoli che arrivano in Uzbekistan saranno indirizzati verso aree di parcheggio speciali vicino ai valichi di frontiera, dove i conducenti saranno testati per il coronavirus (Covid-19). I veicoli e i loro conducenti rimarranno in quelle aree di parcheggio speciali fino all'annuncio dei risultati del test.

Se il test è negativo, il viaggio in base alla rotta confermata sarà autorizzato a continuare. I conducenti devono indossare tute protettive, maschere e guanti monouso.

In caso di esito positivo del test, il conducente verrà portato in una struttura medica in conformità con le normative e il copilota, se presente, verrà trasferito in una struttura di quarantena.

Dopo la completa disinfezione del veicolo a motore, l'operazione di trasporto può continuare con un altro conducente (che non ha alcun collegamento con lo speditore o il destinatario dell'operazione di trasporto in questione), oppure le merci trasportate possono essere trasferite su un altro veicolo a motore sotto controllo doganale.

Nel caso di un nuovo conducente, gli obblighi connessi alla consegna delle merci sotto controllo doganale rimangono applicabili a tale conducente.

I conducenti stranieri che entrano in Uzbekistan per consegnare la merce devono lasciare il territorio entro 10 giorni dalla consegna della merce. Se durante questo periodo devono ritirare la merce per la tratta di ritorno, sono tenuti ad attendere nell'area di parcheggio designata più vicina al luogo di consegna. Queste aree hanno regole severe di quarantena e di distanziamento sociale; i conducenti non possono parlare con altre persone né lasciare l'area. Le persone non autorizzate non possono entrare nell'area.

Il controllo sulla circolazione di autoveicoli stranieri che attraversano la frontiera doganale uzbeka viene effettuato sulla base dell'obbligo di restituzione dei veicoli.

I conducenti devono essere consapevoli del fatto che le seguenti situazioni sono considerate una violazione delle regole di quarantena:

- deviazione dal percorso pianificato;
- mancato utilizzo di indumenti protettivi, maschere o guanti;
- mancato rispetto dei tempi previsti per il rimpatrio;
- mancanza dei documenti di trasporto necessari (patente di guida, documenti di nulla osta, certificati, permessi di trasporto internazionali).

Se un conducente non rispetta i tempi di consegna stabiliti dall'autorità doganale e viene fornita la prova (mediante registrazioni nei suoi documenti) che la non conformità a questi tempi di consegna è dovuta alla conformità del conducente con il presente temporaneo regolamento, quindi non verrà avviato alcun procedimento amministrativo.